



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 13 aprile 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDI' 13 APRILE 2006 – INIZIO ORE 14.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

- 1) Reclamo U.S. ALBA DURAZZANO ACCOLTO**, annulla l'impugnata avverso decisioni merito gara delibera e infligge all'A.C. Cervinara la Cervinara/Alba Durazzano del 4.1.2006 sanzione della perdita della gara a fianco (Delibera della Commissione indicata per 0-3. Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006)
- 2) Reclamo U.S. CASARANO INAMMISSIBILE**, ai sensi degli artt. avverso la sanzione della penalizzazione 29.6 e 9 C.G.S. di punti 1 in classifica seguito gara U.S. Casarano/A.S.D. Barletta del 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 36 del 2.3.2006)
- 3) Reclamo A.S.D. CAVAGNOLO 03 INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. avverso le sanzioni inflitte 33.2 C.G.S. per tardività. rispettivamente, dell'inibizione fino al 27.3.2006 al Sig. Ramello Roberto e della squalifica fino al 30.6.2007 al calciatore Morreale Randazzo Massimo (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)
- 4) Reclamo A.C. JUVE POGGIOMARINO RESPINTO** avverso decisioni merito gara S. Maria Carità/Juve Poggiomarino del 7.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)

- 5) Reclamo A.S. REAL GRAVINA C.5 INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.
avverso decisioni merito gara Pol. Atletico Cassano/Real Gravina C.5 del 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 16.3.2006)
- 6) Reclamo A.S. AKRAGAS CALCIO PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione della squalifica del campo per cinque gare effettive – con obbligo della disputa in campo neutro e a porte chiuse (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 114 del 30.3.2006)
- 7) Reclamo A.S.D. S. STEFANO RENDE INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29.6 C.G.S. per genericità.
avverso le sanzioni inflitte rispettivamente, dell'inibizione fino al 30.4.2006 al sig. Barca Carmelo e della squalifica fino al 30.5.2006 al calciatore Metallo Giuseppe (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.3.2006)
- 8) Reclamo BOLZANO BOZEN 1996 INAMMISSIBILE**, ai sensi degli artt. 29.6 e 9 C.G.S.
avverso decisioni merito gara Bolzano Bozen 1996 / Belluno del 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 17.2.2006)
- 9) Reclamo S.C. REAL BARRAFRANCA 2000 RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Real Barrafranca/Real Gela del 2.4.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 38 del 6.4.2006)

10) Reclamo S.S. SILANA

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 55

avverso decisioni merito gara N.O.I.F.
Silana/Promosport del 12.3.2006
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria – Com. Uff. n. 114 del 4.4.2006)